

AVVISO

**REGOLAMENTO UE 2023/2878 DEL 18 DICEMBRE 2023 RECANTE MISURE
 RESTRITTIVE IN CONSIDERAZIONE DELLE AZIONI DELLA RUSSIA CHE
 DESTABILIZZANO LA SITUAZIONE IN UCRAINA” – IMPORTAZIONE DI
 DIAMANTI.**

Roma, 12 marzo 2024, si riporta, di seguito, il calendario dei nuovi divieti all’importazione dei diamanti imposti dal Regolamento 2023/2878.

Calendario	Prodotti interessati
1° gennaio 2024	Divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i diamanti e prodotti che li contengono elencati nell'allegato XXXVIII A, parti A, B e C originari della Russia o dalla Russia esportati nell'Unione o in qualsiasi paese terzo.
1° gennaio 2024	Divieto di acquistare, importare o trasferire direttamente o indirettamente i diamanti e i prodotti che li contengono elencati nell'allegato XXXVIII A, parti A, B e C transitati attraverso il territorio della Russia quale ne sia l'origine.
1° marzo 2024	Divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell'allegato XXXVIII A, parte A, trasformati in un paese terzo, costituiti da diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia di peso pari o superiore a 1,0 carati cadauno.
1° settembre 2024	Divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell'allegato XXXVIII A, parti A, B e C, trasformati in un paese terzo, costituiti da o che contengono diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia di peso pari o superiore a 0,5 carati o 0,1 grammi cadauno.

Deroghe e codici da includere in dichiarazione

- **L146:** Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 *septdecies*, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 833/2014 del Consiglio;
- **Y704:** se le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 e 7 non sono applicabili alla dichiarazione (ad esempio per le merci elencate nell'allegato XXXVIII A, parte C, destinate all'uso personale di persone fisiche che si recano nell'Unione o dei loro parenti stretti che viaggiano con esse, di loro proprietà e non destinate alla vendita);
- **Y872:** per le merci non contemplate dall'articolo 3 *septdecies*.

Onere della prova d’origine per gli importatori.

Durante lo sdoganamento dei diamanti grezzi e tagliati devono essere indicati i seguenti codici:

- **L147:** prove, da presentare su prima richiesta, del paese di origine dei diamanti o dei prodotti che incorporano diamanti utilizzati come fattori di produzione per la trasformazione del prodotto in un paese terzo (articolo 3 *septdecies*, paragrafo 10, del Reg. (UE) n. 833/2014 del Consiglio);
- **Y705:** dal 1° marzo al 1° settembre 2024, se i diamanti importati pesano meno di 0.5 carati o di 0.1 grammi.

1. Diamanti grezzi (XXXVIII A parte A, alle voci NC 710210 e 710231)

Per i diamanti di dimensioni pari o superiori ad 1,00 carato (dal 1° marzo al 1° settembre) e di dimensioni pari o superiore 0,5 carati (dal 1° settembre), l'unica autorità competente per la verifica dell'origine dei diamanti grezzi di cui all'allegato XXXVIII A è ora la *Federal Public Service Economy at the Diamond Office*, Hoveniersstraat 22, B-2018 Anversa in Belgio. Il transito può essere autorizzato per la verifica delle merci.

2. Diamanti tagliati (XXXVIII A parte A, alla voce NC 710239)

Gli importatori saranno tenuti, su richiesta dei servizi doganali, a provare l'origine non russa dei loro prodotti mediante i documenti di cui al seguente elenco non esaustivo:

- una fattura dettagliata;
- un certificato KP del diamante grezzo;
- eventuale certificato G7¹;
- la documentazione di trasporto;
- qualsiasi documentazione tecnica che consenta di determinare l'origine, il peso, il numero e le caratteristiche dei diamanti contenuti nei colli figuranti nella dichiarazione doganale;
- autodichiarazione dell'importatore/fornitore basata sul seguente modello:

Su carta intestata dell'importatore/fornitore

Oggetto: attestato relativo all'art.3 *septdecies* del Reg. UE n.833/2014.

La società..... dichiara che le merci elencate nella fattura n. elencate nell'allegato XXXVIII A, parte A, del Reg.UE n. 833/2014, trasformate in un paese terzo, non sono costituite da diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia a norma dell'art.3 *septdecies*, paragrafo 3.

Il/La sottoscritto/a si impegna a fornire alle autorità competenti, su prima richiesta, qualsiasi prova di origine dei diamanti.

¹ Richiesto su base volontaria o obbligatorio in ragione del Regolamento 2023/2878.

3. Misure restrittive relative alle merci di cui all'allegato XXXVIII A, parti B e C.

Analogamente ai diamanti tagliati (2), gli importatori saranno tenuti a provare, su richiesta dei servizi doganali, l'origine non russa dei loro prodotti mediante i documenti di cui al seguente elenco non esaustivo:

- una fattura dettagliata;
- un certificato KP del diamante grezzo;
- eventuale certificato G7²;
- la documentazione di trasporto;
- qualsiasi documentazione tecnica che consenta di determinare l'origine, il peso, il numero e le caratteristiche dei diamanti contenuti nei colli figuranti nella dichiarazione doganale;
- autodichiarazione dell'importatore/fornitore basata sul seguente modello:

Su carta intestata dell'importatore/fornitore

Oggetto: attestato relativo all'art.3 *septdecies* del Reg. UE n.833/2014.

La società..... dichiara che le merci elencate nella fattura n. elencate nell'allegato XXXVIII A, parti B e C, del Reg.UE n. 833/2014, trasformate in un paese terzo, non sono costituite da diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia a norma dell'art.3 *septdecies*, paragrafo 4.

Il/La sottoscritto/a si impegna a fornire alle autorità competenti, su prima richiesta, qualsiasi prova di origine dei diamanti.

² Richiesto su base volontaria o obbligatorio in ragione del Regolamento 2023/2878.